

DATA 7 FEB. 2002

PROT. N. 1382

Mantovani

*Boventi
15/02/02*

5 FEB. 2002



*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*

SOPRINTENDENZA REGIONALE
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DELLA LIGURIA
VIA BALBI 10 - 16126 GENOVA
TEL. 010-27101 - FAX 010-2465532

Al A.S.L. n. 4 "Chiavarese"
Via G.B. Ghio 9 16043 CHIAVARI (GE)
e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio della Liguria (Ufficio vincoli)
SEDE
e, p.c. AL COMUNE DI LAVAGNA

Prot. N. 145

Allegati 2

Risposta al Foglio del

GE/MON. 35

OGGETTO: Comune di LAVAGNA (GE), Unità immobiliare in via Campodonico 60 piano terra con annesso giardino pertinenziale - (F. NCEU 3, Mapp. 324 sub. 5 e Mappale 496); proprietà: A.S.L. "Chiavarese" con sede in via G.B. Ghio 9 16043 CHIAVARI (GE), C.F. 01038700991

acquirente: Comune di Lavagna piazza Libertà 47 16033 LAVAGNA (GE)

D.P.R. n. 283 del 7/9/2000. Art. 9 Richiesta di autorizzazione ad alienare.

D. Lgs. n. 490 del 29/10/1999 Art. 2 c. 1 lett. a) Dichiarazione di interesse ex Art. 5

Visto il Titolo I del D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352* (di seguito denominato T. U.), che sostituisce la legge 1.6.1939 n. 1089 e che abroga le previgenti disposizioni in materia indicate nell'art. 166;

visto il D.P.R. n. 283 del 7 settembre 2000 *Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico*;

vista l'istanza, inoltrata dal soggetto interessato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, pervenuta in data 29/03/2000 ed assunta a protocollo col n. 3589, volta ad ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene in oggetto;

vista la documentazione integrativa pervenuta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria in data 06/07/2000 ed in data 22/11/2001 ed assunta a protocollo rispettivamente con il n. 7801 e con il n. 12765;

vista l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria trasmessa con parere favorevole, per quanto di propria spettanza, a questa Soprintendenza Regionale ed assunta a protocollo in data 1.2.2002 col n. 126 per le determinazioni formali di competenza;

A) Il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria

DICHIARA

ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 490/99, che l'immobile di cui trattasi, distinto al F. NCEU 3, Mappale 324 sub. 5 e Mappale 496 costituenti un'area segnata al F. NCEU 3 avente confini con restante parte Mappale 324, Mappali 319, 320, 322, distacco da Mappale 321, Mappali 329, 327, 325 deve considerarsi soggetto al D. Lgs. N. 490 del 29 ottobre 1999 in quanto possiede particolare interesse culturale, di cui all'art. 2, comma

1 lettera a) dello stesso D. LGS. 490/99 trattandosi di porzione al piano terra e del relativo giardino pertinenziale di un interessante palazzo nobiliare del secolo XVII del centro storico lavagnese;

B) Il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria

Considerato che:

- a. E' ritenuta compatibile la destinazione a attività culturali-ricreative a beneficio della collettività, per l'immobile già adibito attualmente a ritrovo sociale;
- b. Le modalità di pubblica fruizione, da definirsi da parte dell'Amministrazione e comunque non inferiori alle 4 ore settimanali, sono giudicate appropriate,

AUTORIZZA

l'alienazione richiesta alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- A che il bene sia tutelato mediante le seguenti misure di tutela:
1. qualsiasi opera di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, anche in variante a quanto già approvato, sia soggetta al preventivo rilascio del nulla osta di competenza da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria;
 2. la prevista destinazione d'uso a attività culturali-ricreative a beneficio della collettività non sia lesiva del decoro e delle caratteristiche architettoniche di pregio dell'immobile stesso.
N.B.: ai sensi dell'art. 10, c. 5 del D.P.R. 283/00, le destinazioni d'uso non espressamente menzionate non si devono intendere per ciò compatibili.
 3. tenuto conto delle predetta destinazione d'uso, il bene sia fruibile dal pubblico almeno quattro ore settimanali;
- B che nell'atto di alienazione venga ricordato il disposto dell'art. 11 del D.P.R. 283/00, relativo alla clausola risolutiva del contratto in caso di inadempienze accertate alle prescrizioni di cui sopra;

Si comunica che, ai sensi dell'art. 10, c. 7, la presente dichiarazione d'interesse e autorizzazione ad alienare saranno trascritte alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, che fornirà i dati relativi a questa Soprintendenza Regionale. Le suddette dichiarazione d'interesse e autorizzazione ad alienare avranno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso i presenti provvedimenti è ammesso il ricorso gerarchico indirizzato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, piazza del Popolo 18-00187 ROMA, oppure il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Via dei Mille 9, 16147 GENOVA, secondo le modalità previste dalla L. 1034/71, entro il termine di sessanta giorni.

Si raccomanda infine l'osservanza dell'art. 58 del D. Lgs. 490/99 (Denuncia di trasferimento della proprietà) e dell'art. 13 del D.P.R. 283/00 (Pubblicazione della notizia di alienazione per eventuale esercizio della prelazione da parte del Ministero a favore degli Enti Locali interessati).

Visto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VINCOLI
PRESSO LA SOPRINTENDENZA REGIONALE
arch. Maria Di Dio

IV
b

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMM.VG
MARIA IDA SARACENO



IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DELLA LIGURIA

arch. Liliana Pittarello